



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

## Newsletter 4/19

### 1) Il nuovo testo coordinato del D.Lgs. 81/2008: quali sono le novità?

Malgrado l'assenza di modifiche sostanziali, la normativa italiana in materia di sicurezza - con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 continua, tuttavia, ad avere piccoli cambiamenti, modifiche e integrazioni. Modifiche correlate al coordinamento con altre normative, ad esempio di adeguamento alla normativa europea, o integrazioni con interpelli, circolari, norme che forniscono indirizzi applicativi o completano e arricchiscono il quadro applicativo del Testo Unico.

In particolare ci soffermiamo su:

1. Il testo coordinato nella versione aprile 2019
2. Le novità del D. Lgs.81/08
3. Le nuove norme inserite
4. I nuovi interpelli del 2019

#### 1) Il testo coordinato nella versione di aprile 2019.

Con l'intento di aiutare organismi di vigilanza, enti, operatori e aziende a conoscere e applicare correttamente il Testo Unico, dal 2009 due ingegneri degli ispettorati territoriali del lavoro di Pavia e Verona elaborano un Testo Unico aggiornato, ricco di collegamento ipertestuali e corredato di tutte le norme - decreti, leggi, circolari, interpelli - necessarie a favorire il raggiungimento degli obiettivi del D.Lgs. 81/2008 che all'articolo 1 indica voler garantire "l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati".

A questo proposito è stato elaborato il nuovo "D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106", a cura del Dott. Ing. Gianfranco Amato (ITL Verona) e del Dott. Ing. Fernando Di Fiore (ITL Pavia), nella versione di aprile 2019.

Segnaliamo, come sempre, che, malgrado l'utilità di questo lavoro, il testo presentato "non riveste carattere di ufficialità": le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa" oppure su alcuni siti, ad esempio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del portale Normativa. E si indica che le considerazioni esposte nel documento, ad esempio riguardo ad alcuni commenti e note al testo, "sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza".

#### 2) Le novità del decreto 81/2008

Nell'aggiornamento di aprile 2019 sono stati, ad esempio, modificati nel capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) del D.Lgs. 81/2008 gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio" (entrato in vigore il 12 marzo 2019).

Riprendiamo a questo proposito i due articoli modificati:

## **Articolo 74 - Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

## **Articolo 76 - Requisiti dei DPI**

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Inoltre nel compendio di normative in materia di sicurezza e salute, prodotto dai due ingegneri con il sostegno di ILA (Ispettori del lavoro associati), è stato inserito anche il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato (anche nel titolo del decreto) dal già citato D.Lgs. 17/2019.

### **3) Le nuove norme inserite**

È stato inserito il nuovo Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Decreto che ha apportato varie modifiche alla normativa precedente in un ambito, quello legato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, che risulta essere tra quelli con elevato impatto di infortuni mortali.

È stato poi sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 "Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche" di cui all'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008.

E, sempre in tema di verifiche periodiche, è stato aggiornato il link esterno alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall'allegato I alla nota prot. n. 4393 del 4 marzo 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **4) I nuovi interpelli del 2019**

Infine segnaliamo che nel compendio normativo, nella versione di aprile 2019, sono stati inseriti anche i tre primi interpelli del 2019:

- Interpello n. 1 del 31/01/2019: Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali;
- Interpello n. 2 del 15/02/2019: Applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- Interpello n. 3 del 20/03/2019: Aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento.

Per approfondimenti: [www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it)

Concludiamo ricordando che nella versione di febbraio 2019 era stata inserita anche la Nota INL del 05 febbraio 2019 prot. 1148 - art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n. 2/2019.

**Fonte:** [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)

## **2) Dispositivi di protezione individuale: cosa cambia per le aziende?**

Come segnalato nelle precedenti news, una delle poche recenti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro è rappresentata dall'emanazione del Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio".

Un adeguamento che, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, implica piccole modifiche al D.Lgs. 81/2008 ed una vera e propria riscrittura del D.Lgs. 475/1992 di cui viene modificato anche il titolo, che ora diventa "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio" (lo stesso titolo del D.Lgs. 17/2019).

Si riepilogano, brevemente, le modifiche operate al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. 17/2019, entrato in vigore lo scorso 12 marzo.

Ai sensi del D.Lgs. 17/2019 sono stati modificati nel capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2.

Questi i due articoli modificati, nella nuova versione:

### **Articolo 74 - Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

(...)

### **Articolo 76 - Requisiti dei DPI**

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.
2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
  - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Per fornire utili informazioni agli operatori e alle aziende riguardo all'impatto del nuovo decreto legislativo e delle modifiche operate, si riporta il contributo di Virginio Galimberti, Vicepresidente della Commissione Sicurezza e Presidente della Sottocommissione DPI dell'UNI, che spesso abbiamo interpellato per essere aggiornati sulle novità della normativa, tecnica e non, relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

### **L'intervista a Virginio Galimberti.**

**Domanda:** L'11 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17. Cerchiamo di capire innanzitutto come si è arrivati a questo decreto atteso di adeguamento al Regolamento UE 2016/425. Non è stato emanato, anche in questo caso, con notevole ritardo?

**Virginio Galimberti:** Il decreto dovrebbe rappresentare l'atto formale per l'adeguamento della nostra legislazione a quella europea. Nel caso specifico dovevano essere sviluppate le problematiche relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 e alle modifiche del D.Lgs. 81/2008 e smi conseguenti alla pubblicazione del suddetto Regolamento (titolo terzo capo II).

Per non sfatare le nostre abitudini, anche questo decreto è stato emanato con notevole ritardo. Nel decreto (entrato in vigore il 12 marzo 2019), nel rifacimento totale dell'articolo 14 del D.Lgs 475/92, sono contenute le "Sanzioni e disposizioni penali" la cui emanazione a livello nazionale era richiesta (art. 48 del Regolamento) entro il 21 Marzo 2018. Ricordo poi che il Regolamento UE si applica dal 21 Aprile 2018.

**Domanda:** Il nuovo decreto viene a modificare il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 cambiandone, oltre che diverse parti, anche il titolo. Ma non era forse più semplice abrogarlo mantenendo vigente un solo decreto di adeguamento al regolamento 2016/425?

**Virginio Galimberti:** Effettivamente direi che del vecchio Decreto non si è salvata nemmeno una virgola. Insieme al titolo tutti gli articoli sono stati modificati in base al testo del Regolamento (UE) 2016/425. Non essendo un giurista posso pensare che esista qualche aspetto legale che richiede l'applicazione di questa procedura. Comunque è vero che, dal mio punto di vista, sarebbe stato più facile abrogare il decreto e rifarne un altro ex novo.

**Domanda:** Veniamo ai contenuti. Quali sono innanzitutto le modifiche più importanti operate dal nuovo decreto sul decreto 81/2008? Sono solo modifiche formali o hanno anche risvolti concreti per le aziende e gli operatori?

**Virginio Galimberti:** Le poche modifiche riportate si riassumono nell'adattamento sia della terminologia che dei riferimenti al nuovo regolamento.

Diciamo che dal punto di vista dell'utilizzatore dei DPI, a cui è rivolto il D.Lgs. 81/2008, la pubblicazione del nuovo decreto non comporta alcun cambiamento salvo considerarlo nei riferimenti. Sono cambiate leggermente le procedure di certificazione che però non hanno incidenza per l'utilizzatore finale.

**Domanda:** Ci sono modifiche del decreto 81/2008, in adeguamento al regolamento europeo, che non sono state, invece, operate?

**Virginio Galimberti:** Su questo argomento mi rammarico di non essere riuscito a segnalare per tempo (malgrado i diversi tentativi, non ho trovato la giusta strada) la dimenticanza dell'adeguamento dell'art 77 comma 5 dove, in occasione dell'obbligo del datore di lavoro di formare e addestrare il lavoratore si dice che:

In ogni caso l'addestramento è indispensabile per:

Per ogni DPI che ai sensi del D.Lgs. 475/92 appartenga alla terza categoria  
Per i dispositivi di protezione dell'udito".

Il nuovo Regolamento europeo e il nuovo D.Lgs. 475/92 e smi collocano i protettori dell'udito in terza categoria.

**Domanda:** Veniamo, invece, alle modifiche del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Quali sono le più rilevanti e impattanti per le aziende produttrici di DPI?

**Virginio Galimberti:** Se per l'utilizzatore finale si può dire che nulla è cambiato, per le aziende produttrici ci sono parecchie novità che comportano anche numerose difficoltà tra le quali ne elenco qualcuna. In primis i tempi richiesti per le ricertificazioni dei prodotti richieste dal nuovo regolamento per le quali gli organismi notificati che devono procedere al rilascio del nuovo "attestato" non sono in grado soddisfare tutte le richieste. Ci sono difficoltà di interpretazione per quanto riguarda la ricertificazione di DPI (solitamente di terza categoria) che hanno avuto l'aggiornamento quinquennale prima che entrasse in vigore il nuovo regolamento (es. aggiornamento della certificazione 2017 con validità 2022)

Ci sono poi difficoltà a capire come interpretare l'articolo 47 del Regolamento che nelle Disposizioni transitorie al comma 2 dice "gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019". Ma ci sono poi anche varie altre difficoltà interpretative...

**Domanda:** Ci sono anche modifiche e novità riguardo all'aspetto sanzionatorio?

**Virginio Galimberti:** Rispetto al vecchio D.Lgs. 475/92 le sanzioni sono state estese anche ad altri operatori sociali quali ad esempio il distributore ovvero il negoziante.

**Domanda:** A suo parere il D.Lgs. 17/2019 ha soddisfatto, riguardo ai contenuti espressi, le attese? La normativa italiana si adegua correttamente alla normativa europea in materia di DPI?

**Virginio Galimberti:** Considerando che tra la vecchia legislazione e la nuova non ci sono sostanziali differenze (non tenendo conto delle difficoltà precedentemente elencate) si può dire che non ci fossero particolari attese.

Con il nuovo Regolamento/D.Lgs. 475 alcuni DPI sono stati ricollocati nella categoria adeguata mentre sono stati creati nuovi problemi per quanto riguarda i "DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore" e i "DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore". Queste due tipologie di DPI erano mancanti nella precedente direttiva europea 89/686/CEE ed erano ritenuti necessari per mettere in regola le aziende che avevano personale che necessitava di DPI adattati.

Con il Nuovo Regolamento purtroppo appaiono solo nell'appendice V "Esame UE del Tipo", dedicata all'organismo notificato, e non sono stati per nulla definiti.

L'argomento viene abbozzato a livello di norma europea nel gruppo di lavoro Stivali e scarpe di protezione dove in una appendice della norma EN 20344 si propone di differenziare questi DPI in 3 classi;

Tipo 1: Calzature di sicurezza con sottopiede ortopedico o di comfort

Tipo 2: Calzature di sicurezza modificate (in serie)

Tipo 3: Calzature di sicurezza modificate su persona

Si sta cercando ora di capire come sviluppare l'argomento.

**Domanda:** Infine, con riferimento al suo ruolo in UNI, sono previste prossime modifiche normative UNI sul tema DPI?

**Virginio Galimberti:** Essendo vincolato al CEN (Comitato europeo di normazione) e con l'indicazione di considerare anche l'ISO, le norme in elaborazione, anche sul tema dei DPI, sono in continua evoluzione, con grosse difficoltà a seguirle tutte.

A livello nazionale, come novità, è stato costituito il gruppo di lavoro "Tecnologie IoT nell'impiego dei DPI" con l'intento di definire una linea guida che illustri queste tipologie di DPI che si stanno diffondendo sul mercato.

**Fonte:** [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)- [vedi all.sic.1](#)

### **3) Sicurezza Documento di programmazione della vigilanza per il 2019**

Orientamento e di indirizzo per lo svolgimento dei controlli di competenza del personale ispettivo dell'INL in materia di lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Publicato il documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2019.

Fra le priorità ispettive, oltre a lavoro nero e al caporalato, per il corrente anno è prevista una intensificazione della vigilanza in materia di lavoro a tempo determinato e di somministrazione, anche sulla scorta delle nuove disposizioni introdotte del c.d. Decreto dignità, nonché una specifica vigilanza sul Reddito di cittadinanza (RDC).

Il presente documento individua le principali linee di orientamento e di indirizzo per lo svolgimento dei controlli di competenza del personale ispettivo dell'INL in materia di lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel corso dell'intero anno 2019.

**Fonte :** [Newsletter Professional <newsletterprofessional@gmail.com - Vedi all.sic.2](mailto:newsletterprofessional@gmail.com)

## **Approfondimenti**



### **Rischio amianto: rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche**

Come ricordato anche in un recente documento dell'Inail sulla bonifica delle coperture in cemento amianto, sia l'amianto che i materiali contenenti amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati, fino agli anni '90, su tutto il territorio nazionale. E sono ancora presenti sul territorio molti elementi costruttivi che contengono fibre di amianto e che possono costituire un rischio per la salute se la compattezza del materiale è compromessa in seguito ad usura o all'esposizione prolungata ad agenti atmosferici.

Per far conoscere alcune regole regionali di prevenzione dei rischi legati alla esposizione alle fibre di amianto è stato pubblicato il documento "LINEE GUIDA SULL'AMIANTO. Criteri e priorità per l'esercizio delle azioni della Regione Toscana" realizzato da un gruppo di lavoro regionale, coordinato da Tommaso Braccesi e David Tei, e previsto in Toscana dalla legge regionale n. 55 del 5 ottobre 2017 "Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto".

Ci soffermiamo, in particolare, su una delle azioni per contenere e ridurre il rischio di esposizione all'amianto, in particolare sui criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da utenze domestiche:

La rimozione di modeste quantità di MCA  
 Requisiti per la rimozione da parte dei cittadini  
 Modalità e divieti per la rimozione dei materiali contenenti amianto  
 AMIANTO - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro  
 Modelli di documenti - AMIANTO - Rischi specifici per la sicurezza sul lavoro  
 Rischio: AMIANTO - La valutazione di tutti i rischi specifici in un unico software interfacciabile  
 La rimozione di modeste quantità di MCA

Il documento riporta delle linee guida per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità di materiali contenenti amianto (MCA) derivanti da utenze domestiche con il fine di "evitare "l'abbandono di amianto sul territorio e la conseguente esposizione al rischio della popolazione e contaminazione delle matrici ambientali".

E si vogliono "mettere in condizione i privati cittadini di provvedere direttamente alla rimozione di modeste quantità di MCA da utenze domestiche", come definite nelle linee guida. Sottolineando, tuttavia, che laddove le operazioni "possano presentare rischi per l'incolumità delle persone o non vi siano condizioni di sicurezza", o comunque non si possono rispettare i requisiti indicati nel documento, "è necessario provvedere alla rimozione attraverso ditte specializzate".

Requisiti per la rimozione da parte dei cittadini

Il documento relativo alla Regione Toscana si sofferma innanzitutto sui requisiti per la rimozione diretta di MCA da utenze domestiche da parte dei cittadini.

Intanto i cittadini possono procedere direttamente alla rimozione dei materiali contenenti amianto, nel rispetto dei principi di sicurezza contenuti, in particolare, nel Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 - "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - che, per quanto disciplinato nelle linee guida, è la normativa tecnica di riferimento.

E le operazioni di rimozione possono essere svolte solo "a condizione che non si determini dispersione di fibre di amianto nell'aria, che siano rispettate le regole di sicurezza riportate nel suddetto decreto e che l'attività venga svolta nel rispetto dei requisiti riguardanti gli MCA da rimuovere".

### **Questi i materiali contenenti amianto che possono essere rimossi:**

"possono essere rimossi esclusivamente manufatti, in matrice cementizia o resinoidi, in buono stato di conservazione e integri;

possono essere effettuati unicamente interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di manufatti e comunque entro i limiti massimi" elencati in una tabella presente nelle linee guida;

i manufatti da rimuovere devono essere facilmente raggiungibili attraverso l'impiego di idonee attrezzature, quali scale e trabattelli; nel caso della rimozione delle coperture in cemento-amianto va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati prospicienti il vuoto;

possono essere effettuati interventi su coperture in cui vi siano lastre, cassoni e colonne in cemento - amianto installate ad una altezza non superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione possa operare da un'altezza massima (misurata ai piedi) di due metri dal piano di campagna".

Riportiamo la tabella che fa riferimento specifico alle quantità massime di alcune tipologie di materiale:

Tipologia di materiale	Quantità massime
Pannelli, lastre piane e/o ondulate	30 m <sup>2</sup> di superficie complessiva coperta del fabbricato, ovvero una superficie strutturalmente continua, con copertura omogenea, appartenente a un solo proprietario. Sono esclusi interventi relativi a più strutture, fra loro adiacenti, appartenenti a più proprietari (es. box condominiali posti in sequenza), che per la loro natura comportano l'impianto di un cantiere avente un impatto significativo nel contesto ove sono posti.
Serbatoi per acqua	Capacità massima di 500 litri (senza necessità di rottura)
Altri manufatti (canne fumarie, cappe, etc.)	Max 300 kg
Pavimenti in piastrelle viniliche	Max 30 m <sup>2</sup> se non presente amianto nella colla, da certificare con specifica analisi

Il documento si sofferma poi anche sui soggetti che possono effettuare la rimozione e riporta alcune indicazioni sulle modalità di rimozione.

Modalità e divieti per la rimozione dei materiali contenenti amianto  
Riguardo alle modalità di rimozione:

“deve essere utilizzato un kit contenente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i materiali idonei per l'imballaggio del manufatto rimosso, con le istruzioni per l'uso, fornito dal gestore pubblico, dietro rimborso dei costi;  
in caso di interventi all'aperto, questi devono avvenire in condizioni meteorologiche ottimali (assenza di pioggia, vento, neve e simili)”.

Sono poi indicati anche i casi nei quali “non è consentita la rimozione diretta da parte del cittadino:

“Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta in situazioni disagiate o particolari, che non permettono di rispettare i requisiti sopra indicati. In questi casi l'intervento dovrà essere effettuato da imprese specializzate autorizzate, come stabilito dall'art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e dall'art. 212 del D. Lgs 152/2006;

Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di manufatti contenenti amianto in matrice friabile quali coibentazioni di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone-amianto, e manufatti contenenti amianto in matrice compatta, cementizia o resinosa, la cui rimozione si rende necessaria a seguito di eventi che ne abbiano compromesso la funzione/struttura, quali incendi, allagamenti o altre cause;

Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di serbatoi dell'acqua in quei casi che richiedono inevitabilmente la rottura del serbatoio stesso (ad esempio serbatoi montati in sottotetti o scantinati al momento della costruzione dell'edificio e che, a causa delle loro dimensioni, non riescano a passare dalla porta o dalla botola di accesso al locale che li ospita);

Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di manufatti che si trovano ad una altezza superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione debba operare da un'altezza superiore (misurata ai piedi) ai due metri dal piano di campagna;

Non è possibile effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di vinilamianto” nel caso in cui “sia presente amianto nella colla utilizzata per la posa delle mattonelle; l'esclusione dovrà essere certificata tramite specifica analisi”.

E si segnala, infine, che “quando non è possibile effettuare la rimozione diretta da parte del cittadino, la bonifica deve essere obbligatoriamente condotta da un'impresa specializzata secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. dall'art. 212 del D.Lgs 152/2006”.

Ricordiamo, in conclusione, che il documento della Regione Toscana, si sofferma anche su:

carico e trasporto del materiale  
procedura amministrativa per l'attivazione del servizio di ritiro e smaltimento  
istruzioni operative, attrezzature e dispositivi di protezione personale  
competenze dei gestori e degli enti coinvolti.

**Fonte: [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)- vedi all.sic.3**

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 22/04/2019